Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1937-XV, n. 1918.
Assicurazione contro le malattie per la gente di mare. Pag. 4273

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1919.
Esenzione dalla imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api. Pag. 4277

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1920.
Abrogazione dell'esenzione daziaria prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici . . . Pag. 4278

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1921.
Agevolazioni ai prodotti ottenuti dall'impiego di nuove piante alcooligene . . . Pag. 4278

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1922.
Istituzione di nuovi Laboratori chimici delle dogane. Pag. 4278

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 1923.
Istituzione di n. 12 posti di cancelliere presso le Regie Rappresentanze all'estero . . . Pag. 4279

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1937-XVI
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi di Osimo (Ancona) . . . Pag. 4279

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 novembre 1937-XVI.
Determinazione della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana . . . Pag. 4279

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1937-XVI.
Autorizzazione alla cattura di 300 lepri in provincia di Treviso a scopo di ripopolamento . . . Pag. 4279

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui al l'Opera nazionale combattenti . . . Pag. 4280

Ministero della guerra: R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del corpo di Stato Maggiore . . . Pag. 4280

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nell'organico dei commissari consolari . . . Pag. 4280

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Protocollo relativo all'esercizio di linee di navigazione aerea fra l'Italia e la Jugoslavia . . . Pag. 4280
Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Ungheria relativo al trattato di commercio e navigazione del 4 luglio 1928 . . Pag. 4280

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento), in liquidazione . . . Pag. 4280

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 275 del 27 novembre 1937-XVI.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per l'ammissione alla scuola di 300 allievi militi forestali.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1937-XV, n. 1918.
Assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 65, che reca norme sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;
Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1822, recante nuovo ordina-

mento dei servizi per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, che reca disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276;

Visti gli articoli 537 e 538 del Codice di commercio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento delle norme sull'assicurazione delle malattie della gente del mare, in relazione anche alle nuove norme sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiàmo:

Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione per le malattie per tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave mercantile nazionale, munita di carte di bordo.

Agli effetti del presente decreto si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici.

Art. 2.

Sono considerati datori di lavoro gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Per i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori è considerato datore di lavoro la società concessionaria dei servizi radio-telegrafici di bordo.

Art. 3.

Sono considerate componenti l'equipaggio di una nave, ai sensi dell'art. 1, le persone regolarmente inscritte sul ruolo d'equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave.

Art. 4.

L'assicurazione di cui al presente decreto è esercitata dalle Casse previste dall'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, numero 1765, ciascuna per il proprio territorio di giurisdizione.

Dette Casse assumono la denominazione di « Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie ».

Art. 5.

L'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato è imbarcato e cessa il giorno nel quale esso è definitivamente sbarcato.

L'assicurazione ha altresì effetto durante il viaggio compiuto dall'assicurato per andare a prendere imbarco sulla nave al servizio della quale è stato arruolato o per essere rimpatriato nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui l'assicurato trovavasi al momento della chiamata per l'imbarco, purchè nel viaggio di andata o di ritorno egli non muti senza ragione l'itinerario prestabilito.

Art. 6.

L'assicurazione dà diritto:

a) all'assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l'arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo;

b) ad una indennità giornaliera nella misura del settantacinque per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lett. a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro.

In caso di ricovero in un istituto di cura le Casse marittime hanno facoltà di ridurre l'indennità giornaliera del valore della panatica, purchè il marittimo non abbia moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui all'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o non abbia a proprio carico ascendenti: in tutti i casi l'indennità così liquidata non può essere inferiore alla metà dell'indennità normale, comprensiva della panatica.

Art. 7.

Il personale arruolato su piroscafi o motonavi di stazza superiore alle cinquanta tonnellate o su navi addette alla pesca atlantica, è assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente:

a) assistenza medico-chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo per le malattie celtiche e veneree, che si manifestano durante l'arruolamento o entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto giorni, semprechè sia dimostrato che durante tale periodo il marittimo non abbia lavorato presso altri datori di lavoro. Il ricovero ospedaliero è in ogni caso limitato a ventotto giorni;

b) una indennità giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro.

Tale indennità è dovuta nella misura del cinquanta per cento del salario, quando si tratti di malattia celtica e venerea;

c) assistenza ostetrica ed una indennità giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente, nelle ultime quattro settimane della gestazione e nelle quattro settimane dopo il parto o l'aborto per i casi di parto maturo, di parto prematuro o di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuti rispettivamente entro nove, sei e tre mesi dalla annotazione di sbarco sul ruolo.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono dovute ai marittimi stranieri arruolati su navi mercantili nazionali, quando esista al riguardo un trattamento di reciprocità.

Art. 8.

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte della Cassa marittima anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti dal presente decreto.

Art. 9.

Le prestazioni contemplate dal presente decreto sono corrisposte in base agli accertamenti ed alle prescrizioni del medico fiduciario della Cassa marittima o del sanitario da essa designato.

Il riconoscimento delle condizioni di inabilità al lavoro agli effetti degli articoli 6 e 7 spetta alla Cassa marittima.

Contro i provvedimenti della Cassa per le prestazioni di natura sanitaria è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 10.

L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo.

Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile.

L'indennità giornaliera è pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni.

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dalla Cassa marittima.

In caso di sbarco di un ammalato in un porto del Regno non vi è obbligo di deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene in altri porti il comandante, d'accordo con l'Ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare presso detto Ufficio oltre le spese suddette anche acconti sulle indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'Ufficio stesso stabilirà.

Art. 11.

L'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui è apposta sul ruolo la annotazione di sbarco.

Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco la indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'accertamento della malattia da parte della Cassa marittima.

Art. 12.

Quando sia necessario il ricovero in un istituto di cura la spesa di spedalità per gli assicurati è assunta dalla Cassa, la quale ha diritto di fare eseguire visite di controllo da propri medici fiduciari ai marittimi ricoverati.

Se il ricovero sia fatto in ospedali civili del Regno, delle Colonie, dei Possedimenti o altri territori non metropolitani soggetti alla sovranità dello Stato, sarà applicata per la spesa di degenza, quando non sia stata stipulata apposita convenzione, la tariffa minima in vigore presso gli ospedali stessi nei riguardi di ricoverati a spese di altri enti di previdenza, di assistenza o di beneficenza.

Art. 13.

L'ammalato che senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi alle cure disposte dalla Cassa marittima o elude le cure medesime, perde il diritto alle prestazioni assicurative.

L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione è demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con i modi e termini ivi stabiliti.

Art. 14.

Qualora la Cassa marittima abbia fondati motivi di ritenere che la malattia sia conseguenza diretta di ubbriachezza, ovvero sia stata contratta od aggravata intenzionalmente, può negare all'assicurato la corresponsione dell'indennità, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge e fatto salvo all'assicurato il ricorso ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel caso previsto dal presente articolo la Cassa ha facoltà di concedere un assegno alimentare alla moglie e ai figli viventi a carico dell'assicurato.

Art. 15.

Agli effetti della determinazione del periodo massimo per il quale sono dovute le prestazioni assicurative, la malattia che recidiva entro sessanta giorni dalla sua guarigione o che si manifesta nello stesso termine come conseguenziale della precedente si considera continuativa.

Non sono calcolati i periodi precedenti di cura per i quali l'ammalato non abbia percepito indennità.

Le malattie croniche dànno diritto alle prestazioni per i soli periodi di acutizzazione.

Art. 16.

In caso di morte dell'assicurato per infortunio o malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del presente decreto, spetta al coniuge, o in mancanza di questo ai figli o ai genitori, una indennità a titolo di concorso nelle spese funerarie, pari ad una mensilità del salario goduto.

Art. 17.

Si provvede agli scopi di cui al presente decreto mediante contributi a totale carico dei datori di lavoro per le prestazioni di cui agli articoli 6 e 16.

Per le prestazioni di cui all'art. 7 si provvede mediante contributo per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dei lavoratori delle navi indicate nel primo comma di detto articolo. Tale contributo è fissato dal Ministro per le corporazioni d'accordo col Ministro per le comunicazioni, in base alle risultanze della gestione di ciascun anno del biennio precedente.

Per i primi due anni di gestione tale contributo è fissato complessivamente nella misura del due per cento del salario percepito dagli assicurati.

I datori di lavoro sono tenuti al versamento anche della parte di contributo a carico degli assicurati, che è da essi trattenuta sul salario corrisposto agli assicurati stessi.

Il datore di lavoro, il quale mediante ritenute sul salario, dirette o indirette, sia in danaro che in natura, fa concorrere gli assicurati nella spesa per i contributi posti a proprio carico, è punito con l'ammenda sino a lire diecimila.

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto il capitano o padrone preposto al comando della nave deve denunziare alla Cassa marittima competente i casi di malattia che si verificano nel personale dipendente. La denuncia deve essere corredata da un certificato rilasciato dal medico di bordo, o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nello Stato sia all'estero.

La denuncia deve essere fatta entro due giorni dalla constatazione della malattia e, qualora la nave si trovi in navigazione, nel giorno del primo approdo.

In ogni caso, quando la cura richiede che il marittimo sia sbarcato, la denuncia di cui ai commi precedenti deve essere fatta il giorno stesso dello sbarco.

I contravventori lle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti ai datori di lavoro per effetto dell'assicurazione, prevista dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel titolo II del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ivi comprese le disposizioni penali da tali norme prescritte.

Il datore di lavoro che agli effetti dell'assicurazione infortuni abbia ottemperato agli obblighi di denuncia dell'inizio del rischio soggetto all'assicurazione e delle successive modificazioni o della cessazione del rischio medesimo, e di notifica delle mercedi per l'accertamento dei premi, è dispensato dall'obbligo di presentare separate notifiche agli effetti del presente decreto.

Art. 20.

Agli assicurati, ai quali spettano a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, stabilite dal titolo II, capo VI, sez. II, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza tra il trattamento economico previsto dal predetto Regio decreto-legge e quello stabilito dal presente decreto.

Art. 21.

Alle Casse marittime può dal Ministero dell'interno essere affidata la gestione dei dispensari antivenerei governativi portuali, istituiti a norma dell'art. 300 del testo unico delle leggi sanitarie agli effetti dell' accordo internazionale di Bruxelles reso esecutorio nel Regno con R. decreto 11 aprile 1936, n. 1133.

In questo caso si intendono di diritto risolute le convenzioni in vigore per la gestione di detti servizi fra il Ministero dell'interno ed altri enti o privati.

Per la gestione dei servizi medesimi sarà dal Ministero dell'interno stipulata con le Casse marittime apposita convenzione, con la quale saranno fissati il contributo statale, le sedi dei dispensari, le norme per il funzionamento di essi e per l'assunzione dei dirigenti sanitari, nonchè le modalità per l'eventuale coordinamento dei dispensari stessi con gli altri servizi sanitari delle Casse.

Art. 22.

Le Casse marittime sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione del trattamento più favorevole eventualmente contemplato per gli assicurati da regolamenti organici o contratti collettivi di lavoro, secondo le norme stabilite dagli statuti delle Casse medesime.

Le Casse sono autorizzate ad assumere, nei limiti della propria competenza territoriale, assicurazioni collaterali di assistenza ai marittimi in caso di malattia.

Art. 23.

Le Casse marittime possono assumere l'assistenza ai familiari degli assicurati per tutti o alcuni dei compartimenti marittimi compresi nel territorio di propria competenza.

In tal caso tutti gli assicurati debbono concorrere con contributi da determinarsi su proposta della Cassa marittima dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni, alla formazione di un fondo per l'assistenza suddetta.

Tale contributo sarà dai datori di lavoro trattenuto sui salari e versato alla Cassa.

Sono considerati familiari dell'assicurato per il diritto alla assistenza, in quanto con lui coabitanti e non assicurati per le malattie presso altri Enti, il coniuge, i figli anche naturali fino all'età di diciotto anni o che siano inabili permanentemente al lavoro, nonchè i genitori ad esclusivo carico dello assicurato medesimo.

L'assistenza comprende tutte le prestazioni sanitarie previste dall'art. 7, fatta eccezione del ricovero ospedaliero.

Le categorie di assicurati che potranno essere ammesse all'assistenza ai familiari, nonchè la misura e le modalità dell'assistenza stessa, saranno determinate dagli statuti delle Casse marittime.

Art. 24.

Per la gestione delle assicurazioni previste dal presente decreto, le Casse marittime godono degli stessi benefici, privilegi, ed esenzioni tributarie previsti per la gestione delle assicurazioni da esse esercitate a norma del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 25.

Il credito per le indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per nessun titolo, nè può essere pignorato o sequestrato, tranne che per le spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.

Art. 26.

Le Casse marittime devono rimborsare agli armatori le spese anticipate dai comandanti delle navi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 e provvedere agli altri oneri relativi, essendo a loro carico la spesa di cura e di rimpatrio relativa al marittimo sbarcato per malattia o per infortunio, nella misura e con le norme previste dal presente decreto, dal Codice per la marina mercantile, dal relativo regolamento e dal Codice di commercio.

Art. 27.

Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima indicati nell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai quali sia derivata inabilità temporanea assoluta, l'indennità giornaliera da corrispondersi ai sensi dell'art. 23 del decreto medesimo è calcolata nei modi e nella misura stabiliti dagli articoli 6 e 10 del presente decreto.

Art. 28.

Salvo il disposto degli articoli 9, 13 e 14, nel caso di controversie sul diritto alle prestazioni di cui al presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Tuttavia fino a quando, ai sensi dell'art. 75 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non sia stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo VI del medesimo Regio decreto, continueranno ad avere applicazione, per la risoluzione delle controversie di cui al comma precedente, le disposizioni dell'art. 27 della legge 10 gennaio 1929, numero 65. Con il Regio decreto preveduto nel citato art. 75 o con altro successivo saranno stabilite le norme transitorie e ogni altra norma che potrà occorrere per l'attuazione del predetto titolo VI riguardo alle controversie sovramenzionate.

Si applicano anche nei riguardi delle Casse marittime le disposizioni dell'art. 26 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276.

Art. 29.

Qualunque patto inteso ad eludere o limitare a danno degli assicurati l'applicazione del presente decreto è nullo.

Le funzioni di assistenza agli assicurati sono esercitate esclusivamente dalle competenti organizzazioni sindacali con le norme di cui all'art. 66 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e art. 89 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 30.

Le Casse marittime tengono gestioni separate per le varie forme assicurative, secondo le norme che saranno stabilite dagli statuti.

Art. 31.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l'arruolamento, e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco.

Art. 32.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per la violazione delle norme del regolamento predetto potrà essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Art. 33.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è esercitata dalle autorità marittime o consolari analogamente a quanto è stabilito per la vigilanza sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima. Sono applicabili al riguardo tutte le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 34.

Con la data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

la legge 10 gennaio 1929, n. 65, per quanto riguarda la gente del mare, salvo quanto è disposto nel primo capoverso dell'art. 28;

gli articoli 537 e 538 del Codice di commercio per la parte contemplata nel presente decreto;

ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

L'art. 538 del Codice di commercio è abrogato altresì per la parte contemplata dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

All'art. 42 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale è aggiunta la seguente disposizione:

« 9°) le donne arruolate su navi mercantili nazionali ».

Art. 35.

All'art. 19 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: « o per raggiungere la loro residenza nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi motivo in altra località » sono sostituite le altre « o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco ».

Art. 36.

L'entrata in vigore delle norme contenute nell'art. 23 del presente decreto sarà determinata anche per singoli compartimenti con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le comunicazioni, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 37.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° ottobre 1937-XV, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1919.

Esenzione dalla imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire l'impiego dello zucchero nella preparazione di uno speciale alimento delle api per il periodo invernale in cui difettano i fiori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentito l'impiego fino a 3000 (tremila) quintali annui di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione per la preparazione di uno speciale alimento delle api, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1920.
Abrogazione dell'esenzione daziaria prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ripristinare il primitivo regime daziario per l'acido antranilico, l'aldeide benzoica e il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogata l'esenzione per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici, prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2497.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1921.
Agevolazioni ai prodotti ottenuti dall'impiego di nuove piante alcooligene.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare opportune agevolazioni alle colture di nuove piante alcooligene, impiegate nella distillazione, tenuto conto dei costi, dei prezzi e degli usi dell'alcole prodotto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad accordare un premio fino alla misura di L. 190 per ettanidro di alcole ottenuto dalla distillazione del sorgo durante la campagna 1937-38.
La concessione del premio è effettuata mediante detrazione dal diritto erariale, che il predetto alcole deve corrispondere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito in legge dalla legge 17 giugno 1937, n. 1003.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1922.
Istituzione di nuovi Laboratori chimici delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del regolamento sul personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, approvato con Regio decreto del 21 settembre 1896, n. 457;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituiti due nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, con sede a Trieste e a Palermo.

E' di competenza degli anzidetti due Laboratori l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dai capi delle dogane, degli Uffici tecnici erariali e dei Comandi di circolo della Regia guardia di finanza compresi, per il primo, nel territorio delle Circoscrizioni doganali di Trieste, Fiume e Udine, e pel secondo, nel territorio delle Circoscrizioni doganali di Palermo, Catania e Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 1923.
Istituzione di n. 12 posti di cancelliere presso le Regie Rappresentanze all'estero.

N. 1923. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono istituiti n. 12 posti di cancelliere presso le Regie Rappresentanze all'estero.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1937-XVI.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi di Osimo (Ancona).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmi di Osimo, approvato con R. decreto 7 febbraio 1895, n. 26, e successivamente modificato con R. decreto 25 aprile 1901, n. 124;

Vedute le deliberazioni in data 2 maggio 1936-XIV e 16 maggio 1937-XV dell'assemblea generale dei soci, e in data 1° aprile 1936-XIV e 1° maggio 1937-XV del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmi di Osimo;

In conformità alla deliberazione del Comitato dei Ministri in data 22 ottobre 1937-XV;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmi di Osimo, allegato al presente decreto, composto di n. 128 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3982)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 novembre 1937-XVI.
Determinazione della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana;

Decreta:

L'entrata in vigore del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, sia per la Libia che per l'Africa Orientale Italiana, è fissata al 1° gennaio 1938-XVI.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1937-XVI.
Autorizzazione alla cattura di 300 lepri in provincia di Treviso a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di 300 lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Treviso è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di 300 lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(4060)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Capo del Governo, di concerto con S. E. il Ministro per le finanze in data 24 novembre, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui all'Opera nazionale combattenti.

(4061)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 24 novembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del corpo di Stato Maggiore.

(4062)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 23 novembre 1937-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nell'organico dei commissari consolari.

(4063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Protocollo relativo all'esercizio di linee di navigazione aerea fra l'Italia e la Jugoslavia.

Il 19 settembre 1937 è stato stipulato in Belgrado (Zemun) fra i Rappresentanti delle Autorità Aeronautiche dell'Italia, della Jugoslavia e della Romania un Protocollo relativo all'esercizio di linee di navigazione aerea.

Il testo ne è il seguente:

Protocole des pourparlers qui eurent lieu, du 18 au 19 septembre 1937 inclus, entre les représentants des Autorités Supérieures Aéronautiques des Royaumes d'Italie, de Roumanie et de Yougoslavie, dans le but de régler les questions de principe pour l'établissement et l'exploitation des lignes aériennes régulières, à savoir:

Roma-Beograd-Bucuresti, avec prolongation facultative jusqu'à Constantza;

Bucuresti-Beograd-Zagreb-Trieste Venise, avec prolongation facultative jusqu'à Milan.

A ces pourparlers prirent part:

Pour l'Autorité Supérieure Aéronautique du Royaume d'Italie:

1) Son excellence, le général d'escadre aérienne A. Pellegrini; directeur général de l'aviation civile;

2) Monsieur le docteur S. Cacopardo, chef de division.

Pour l'Autorité Supérieure Aéronautique du Royaume de Roumanie:

Le commandeur aviateur S. Radulescu, directeur de l'aviation civile.

Pour l'autorité supérieure aéronautique du Royaume de Yougoslavie:

1) Le colonel d'aviation, observateur, Dj. Yovanović, directeur de l'aviation civile;

2) Le commandant d'aviation, pilote, B. Bakic, attaché à la Direction de l'aviation civile.

Au cours de ces pourparlers, les décisions suivantes furent prises:

I. — Les Autorités Supérieures Aéronautiques des Royaumes d'Italie, de Roumanie et de Yougoslavie autoriseront chacune, le survol de leur territoire national aux avions commerciaux appartenant aux entreprises de transport aérien des deux autres Pays pour l'exploitation en service régulier des lignes aériennes:

Roma-Beograd-Bucuresti, avec prolongation facultative jusqu'à Constantza et

Bucuresti-Beograd-Zagreb-Trieste-Venise, avec prolongation facultative jusqu'à Milan,

dans les deux sens durant une période de deux ans à partir de la date de la signature du présent Protocole.

II. — Les entreprises de transport aérien désignées par les trois Pays pour l'exploitation des lignes aériennes en question devront, en principe, collaborer en pool sur ces lignes.

Dans le cas où une ou deux entreprises seraient dans l'impossibilité de partéciper à l'exploitation, les autres entreprises pourront exploiter ces lignes, mais a condition d'admettre les entreprises empêchées à collaborer en pool, dès que la demande sera faite pour cela.

III. — Les détails de l'admission des avions commerciaux des entreprises de transport aérien des dits Pays sur leurs territoires, devront être réglés par des Concessions-Autorisations Spéciales qui seront délivrées directement aux entreprises intéressées par les Autorités Supérieures Aéronautiques respectives.

Il reste toutefois entendu, que les conditions imposées par un des trois Pays à l'entreprise d'un autre Pays ne pourront être moins favorables à celles qui ont été imposées par ce Pays à l'entreprise ressortissante du premier Pays.

IV. — L'entreprise de transport aérien de l'un des trois Pays ne pourra bénéficier sur les territoires des autres Pays, des privilèges accordés à leurs entreprises nationales que lorsqu'une parfaite réciprocité de fait existe.

V. — Les représentants des Autorités Supérieures Aéronautiques des trois Pays ont signé ce Protocole sous réserve qu'il soit adopté par leurs Autorités compétentes.

Zemun, le 19 septembre 1937.

Signé: Gen. S. A. - A. Pellegrini
» Dr S. Cacopardo
» Comandor Radulescu
» Commandant Branno M. Bakic.

NOTA. — Giusta l'art. 5 del Protocollo, le Autorità competenti dell'Italia, della Jugoslavia e della Romania si sono date reciproche comunicazioni, mediante scambi di note, dell'adozione, da parte di ciascuna, del Protocollo stesso, il quale, pertanto, deve essere considerato in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

(4064)

Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Ungheria relativo al trattato di commercio e navigazione del 4 luglio 1928.

Addì 19 novembre 1937 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria per estendere ai Possedimenti e Colonie italiane il Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

(4065)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 10 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento), in liquidazione, il sig. geom. Baldassarre Schembri di Stefano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3871)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.